

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

## DECRETO N° 1 /DecA del 04/03/2010

Oggetto: Tassa - Autorizzazione annuale all'esercizio venatorio stagione 2009/10.

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";

Visto il comma 1 lettera b) dell'art. 87 della legge regionale 29 luglio 1998, n° 23, relativo all'importo dell'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, il quale dispone:

"... tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni...";

Visto il comma 3° dell'articolo 40 della legge regionale 21 aprile 2005, n° 7, il quale dispone: "... la tassa di concessione regionale prevista dalla lettera b) comma 1, dell'art. 87 della legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 è dovuta, nella misura di euro 50,00 a partire dalla stagione venatoria 2005-2006, anche in mancanza del piano regionale faunistico-venatorio...";

Visto il comma 4° dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2009 n° 3, il quale dispone: "... a decorrere dall'anno 2009 la misura della tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998 n° 23, articolo 87, comma 1, lettera b), è ridotta a euro 25,00 ...";

Considerato che la citata legge regionale del 7 agosto 2009 n° 3 è stata pubblicata sul BURAS n° 27 del 18 agosto 2009, data ormai prossima all'inizio della stagione venatoria 2009/10;

Considerato che alla data del 18 agosto 2009 gran parte dei cacciatori in applicazione della citata L.R. 7/2005 aveva già effettuato il versamento della tassa regionale per la stagione venatoria 2009/10 di € 50,00 anziché l'importo della tassa ridotta di euro 25,00 stabilito dalla successiva L.R. 3/2009:

Considerato che il rimborso delle somme pagate in eccedenza dai cacciatori, rispetto alla tassa attuale di € 25,00, comporta per l'Amministrazione regionale un impegno straordinario in termini di ore di lavoro e di personale dedicato;



ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore DECRETO N. /DEC-A/
DEL .02.2010

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di considerare la somma versata in eccedenza dai singoli cacciatori quale pagamento della tassa per la prossima stagione venatoria 2010/2011 o quale quota parte in caso di aumento della stessa;

Fatta salva la possibilità, per chi lo ritenga necessario, presentare la richiesta di rimborso della somma versata in eccedenza rispetto ai 25,00 euro dovuti;

## DECRETA

- Art.1) L'importo versato dai cacciatori eccedente la tassa regionale di € 25,00, effettuato a favore della Tesoreria regionale per la stagione venatoria 2009/10, è da considerarsi quale pagamento della tassa per la stagione venatoria 2010/11 o quale quota parte in caso di aumento della stessa.
- Art.2) I cacciatori che intendono chiedere il rimborso della somma versata in eccedenza devono presentare domanda indirizzata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Via Roma n°80, 09123 Cagliari.

Ai fini del rimborso la domanda dovrà contenere:

- i dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- l'originale del versamento;
- la modalità di rimborso (tramite assegno circolare non trasferibile o tramite accredito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale indicando il relativo codice IBAN).

In mancanza di tali dati o dell'originale del versamento il rimborso non potrà essere disposto.

Cagliari, lì

L'Assessore

Giuliano Uras